

Causa Zara c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2009 (ricorso n. 24424/03)

Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'art. 18 *ter* della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-*bis* non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Fatto. In data 14 luglio 1998 il sig. Zara, condannato per omicidio a trenta anni di reclusione, veniva sottoposto al regime speciale di detenzione previsto all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 26 luglio 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti della durata di sei mesi ciascuno fino al 31 dicembre 2002.

Tra le limitazioni personali disposte (quali la limitazione delle visite dei familiari, il divieto di incontrare terze persone, di telefonare – fatta eccezione per una chiamata ai componenti del nucleo familiare nel caso in cui la visita mensile non avesse avuto luogo, che veniva ascoltata e registrata – il divieto di ricevere o inviare somme di danaro oltre un ammontare determinato, di ricevere più di due pacchi al mese, di esercitare attività artigianali e o di organizzare attività culturali, ricreative e sportive), vi era anche il controllo di tutta la corrispondenza del detenuto.

Il sig. Zara ha proposto ricorso alla Corte EDU lamentando che il regime di detenzione speciale a cui era stato sottoposto si ponesse in contrasto con i diritti protetti dalla Convenzione di cui agli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) e 34 (*ricorsi individuali*) CEDU.

Diritto. Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani vietati dall'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi, e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età, e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno affermato che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Nel caso di specie il collegio giudicante ha verificato che il Ministro della Giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti provvedimenti di applicazione del regime speciale, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi idonei per giustificare che il prolungamento del regime di cui all'art. 41-*bis* avesse causato degli effetti fisici e mentali tali da poter rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU. Pertanto la Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non hanno superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica legittima forma di trattamento o di pena.

Relativamente alla dedotta violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, invocato in riferimento alla mancanza di un mezzo di ricorso interno effettivo contro le decisioni di proroga del regime speciale di detenzione, la Corte, dopo aver affermato di dover esaminare la questione sotto l'angolo dell'art. 6 CEDU, venendo in rilievo il problema del diritto di accesso ad un tribunale, ha respinto anche tale motivo di ricorso perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non aveva sufficientemente motivato la sua doglianza.

Anche la doglianza circa la violazione dell'art. 34 della Convenzione è stata rigettata dalla Corte, in quanto manifestamente infondata.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato sia in riferimento alle limitazioni alle visite dei familiari che al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte, relativamente al primo profilo, ha affermato che il regime di cui all'art. 41-*bis* è volto a recidere i legami esistenti tra

il detenuto e l'ambiente criminale d'origine per scongiurare il pericolo derivante da eventuali contatti. Prima dell'introduzione di tale regime speciale, infatti, molti detenuti riuscivano a mantenere la loro posizione all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza, ad organizzare e far eseguire disegni criminosi, a scambiare informazioni con l'esterno e con altri detenuti. Spesso, soprattutto per i reati di mafia, erano proprio le visite con i familiari che rendevano possibile la trasmissione degli ordini e delle istruzioni dei detenuti verso l'esterno. La Corte ha ritenuto, quindi, che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia stata in tal caso necessaria "in una società democratica, per la salute pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

Quanto al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte, dopo aver richiamato la sua costante giurisprudenza sull'argomento¹, ha constatato, nel caso di specie, la violazione della normativa nazionale relativamente al controllo effettuato su una lettera del ricorrente indirizzata al proprio avvocato, sottoposta a controllo il 1° febbraio 2007. Infatti, l'art. 18 *ter* della legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge n. 95 del 2004, esclude espressamente dalle missive sottoposte a controllo quelle dirette al proprio difensore ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani. La Corte ha pertanto dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, la Corte, ritenendo che la constatazione della violazione costituisse sufficiente soddisfazione del danno morale lamentato dal ricorrente e non ravvisando alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale lamentato, ha concesso al ricorrente unicamente un rimborso di 1.000,00 euro per le spese giudiziarie.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

- Ospina Vargas c. Italie*, n° 40750/98,
Ganci c. Italie, n°41576/98
Irlande c. Royaume-Uni, 18 gennaio 1978
Labita c. Italie [GC], n° 26772/95
Argenti c. Italie, n° 56317/00
Bastone c. Italie, (déc), n° 59638/00,
Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 dicembre 1997
Messina c. Italie (n° 2), n° 25498/94
Indelicato c. Italie (déc.), n° 31143/96
Salvatore c. Italie (déc.), n. 42285/98
Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996
Domenichini c. Italie, 15 novembre 1996
Petra c. Roumanie, 23 settembre 1998
Musumeci c. Italie, n. 33695/96
Belziuk c. Pologne, 25 marzo 1998

¹ Per un approfondimento della giurisprudenza in tema di regime penitenziario differenziato, di cui all'art. 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, si rinvia ai Quaderno nn. 4e 5 di questo Osservatorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 41 bis co. 2 della legge 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario)
- Legge 279/2002
- Legge 95/2004
- Art. 3 CEDU (*divieto della tortura*)
- Art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*)
- Art.8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*)
- Art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*)
- Art. 34 CEDU (*ricorsi individuali*)